



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 29/07/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1533

Cont. 573/11/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Farmacia del Corso s.n.c. dei dottori Rampino 4 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 29/03/2011, le società ricorrenti impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di Giunta Regionale n. 2974 del 28.12.2010, recante "Direttive per l'applicazione delle norme contenute nel D.P.R. 371/98. Convenzione Nazionale Farmaceutica", nonché di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi:

- ogni atto istruttorio relativo al procedimento, ivi compresa l'istruttoria (richiamata nella premessa della deliberazione n. 2974/2010, allo stato non conosciuta) espletata dal Responsabile P.O. Ufficio Politiche della Salute, confermata dal Responsabile dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

- la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute riportate nella narrativa della deliberazione n. 2974/2010;

- la nota del Servizio PATP prot. n. 152/11954 del 2/7/2010, richiamata nella narrativa della deliberazione n. 2974/2010;

- il verbale e gli esiti della riunione del 24/9/2010 convocata dal Servizio PAPT, richiamati nella narrativa della deliberazione n. 2974/2010 e allo stato non conosciuti;

- la circolare del Ministero della Salute nota prot. n. 5599 del 18/9/99, richiamata nella narrativa della deliberazione impugnata e allo stato non conosciuta;

- la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e controricorso del 2 maggio 2011, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda;

- l'istanza cautelare, formulata in via incidentale dalle ricorrenti, veniva discussa nella camera di consiglio del 5 maggio 2011;

- il TAR adito, con ordinanza n. 429/2011 depositata in data 6 maggio 2011, respingeva l'istanza incidentale cautelare compensando le spese di giudizio;

- con atto di appello notificato in data 14 giugno 2011, le ricorrenti impugnavano la predetta ordinanza;

- ravvisandosi l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello, stante l'esito favorevole della fase cautelare del giudizio di primo grado, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 15.06.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
